**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

**BOLOGNA**

**PROCEDURA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA E CARTELLI INFORMATIVI E DIREZIONALI PER LA NUOVA SEDE CAMERQALE DI VIA MARCO EMILIO LEPIDO 178 A BOLOGNA**

**CAPITOLATO**

**Art. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA**

Fornitura e installazione di segnaletica e cartellonistica di informazione e direzionale all’interno della sede della Camera di Commercio di Bologna di via Marco Emilio Lepido 178.

Le tipologie di segnaletica da fornire e i quantitativi sono indicati nell’allegato “A” Lista prodotti.

La segnaletica dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, anche per quanto riguarda la reazione al fuoco. La segnaletica dovrà essere realizzata con prodotti e materiali che consentano, all’occorrenza, l’aggiunta e/o la sostituzione di singoli elementi perfettamente integrati nella struttura di base originaria, anche in forma autonoma da parte degli operatori dell’Ente senza richiedere l’intervento del fornitore o con interventi limitati.

In sede di prima installazione tutte le grafiche e i contenuti informativi dovranno essere realizzati dal fornitore, inclusi quelli dei segnali a “gestione carta”, che dovranno essere stampati su supporti cartacei con caratteristiche tali da assicurare la migliore visibilità e accuratezza grafica, in base ai contenuti e al progetto grafico che saranno forniti dalla camera di Commercio di Bologna.

La segnaletica dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- funzionalità, modularità e flessibilità;

- possibilità di implementazione;

- facilità di gestione.

La grafica dovrà essere realizzata su un supporto facilmente reperibile e riproducibile da parte dell’Ente.

Il fornitore dovrà fornire la garanzia sui prodotti e sulla durabilità degli stessi, pari a 5 anni. In caso di deterioramento dei prodotti anteriore al suindicato termine, il fornitore dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione dei prodotti senza alcun onere a carico della Camera di Commercio.

Il fornitore dovrà certificare che i materiali utilizzati sono in classe 1 di reazione al fuoco, allegando copie delle certificazioni rilasciate da laboratori accreditati.

Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei prodotti per eventuali integrazioni o modifiche della segnaletica per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di prima installazione.

# Art. 2: CONSEGNA

Tutti i beni oggetto dell’appalto dovranno essere consegnati in opera, previo accordo con il Provveditorato della Camera di Commercio di Bologna, entro il termine di trenta giorni solari e consecutivi dall’invio del materiale relativo alla grafica e ai contenuti informativi da inserire nella segnaletica interna.

# Art. 3: MODIFICHE DELLA FORNITURA

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 106 del D. L.gs. 50/2016 per quanto applicabile all’appalto in oggetto.

Qualora si rendesse necessario un aumento od una diminuzione delle quantità previste dal presente capitolato, l’Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni e prezzi pattuiti fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Se, nei successivi 60 giorni dall’installazione della cartellonistica, a seguito della verifica della funzionalità della stessa, dovessero rendersi necessarie modifiche o implementazioni per migliorare il flusso dell’utenza ai vari piani della sede dell’Ente, l’aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad eseguirle in base alle indicazioni che verranno concordate con l’Ente. Modifiche di dettaglio o di semplice collocazione della segnaletica saranno considerate comprese nel prezzo di affidamento. Eventuali aggiunte nella cartellonistica che dovessero rendersi necessarie, saranno invece remunerate in base al prezzo di offerta della cartellonistica compresa nella procedura di affidamento.

# Art. 4: DANNI A PERSONE O COSE

Il soggetto affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell’esecuzione della prestazione.

La stazione appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del soggetto affidatario che possono derivare da comportamenti di terzi estranei alla stazione stessa.

Il soggetto affidatario dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

# Art. 5: CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

La fattura sarà emessa dopo il completamento della fornitura e la posa in opera della segnaletica. Il pagamento sarà disposto sul CC dedicato comunicato dal fornitore ai sensi della L. 136/2010 mediante bonifico con eventuali spese a carico del beneficiario entro il termine di 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione della fornitura. Tale attestazione, sussistendone le condizioni, sarà resa dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

# Art. 6: PENALITA’ E INADEMPIMENTO

Le penali applicabili e le cause di applicazione delle stesse, sono quelle indicate all’articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto del bando di abilitazione del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto. Qualora l’Ente, a causa dell’inadempimento del Fornitore, dovesse rivolgersi ad altra Impresa, saranno addebitati al Fornitore i maggiori oneri eventualmente sostenuti, fatto salvo **l’eventuale risarcimento dei danni causati**.

# Art. 7: SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto

# Art. 8: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di inefficacia della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi del presente articolo, la Camera di Commercio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

# Art. 9: SICUREZZA

La fornitura in opera dei beni oggetto del presente capitolato comporta rischi da interferenza, pertanto si procede alla redazione del DUVRI, che fa parte integrante del contratto di appalto, e della nota di coordinamento che dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti. Gli oneri posti a carico della Camera di Commercio di Bologna per la prevenzione dei rischi da interferenza, secondo le indicazioni riportate nei documenti di cui sopra, ammontano a € \_\_\_\_\_\_\_. Tale somma dovrà essere aggiunta ai corrispettivi dovuti al fornitore in sede di fatturazione degli stessi.

# Art. 10: CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non risulta espressamente contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle condizioni generali per le forniture / servizi / lavori della Camera di Commercio di Bologna, alle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e a quelle del Codice Civile.

All “A”: Lista prodotti